

DEPOSITATA A MANO
ANTECIPATA VIA E-MAIL

Spett. le
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Industria e Servizi
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 Roma

Alla cortese attenzione del responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Nebbia

**Oggetto: Procedimento n. I/739 avviato in data 15 dicembre 2010 nei confronti della
società Réunion Musées Nationaux**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

I. Numero del procedimento

I739 - MONDADORI ELECTA-RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX/JVCO (di
seguito, il *Procedimento*).

II. Parte del Procedimento

Réunion des Musées Nationaux (di seguito, *RMN*).

III. Fattispecie contestata

Nel Provvedimento di avvio di istruttoria del 15 dicembre 2010 (di seguito, il *Provvedimento*), codesta Autorità ipotizzava che le società ELECTA MONDADORI S.p.A. (di seguito, *ELECTA*) e RMN avessero - anche tramite la creazione della Società ELECTA RMN S.r.l. (di seguito, *ER* o *JVCO*) - coordinato il loro comportamento sul mercato italiano delle librerie museali, con particolare riferimento alla partecipazione alle gare bandite dal Ministero dei beni e delle attività culturali indette dal giugno 2010 ed aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per la gestione delle librerie museali per i diversi siti di volta in volta individuati dai bandi. L'ipotizzata intesa anticoncorrenziale sarebbe inoltre intercorsa con riferimento ai patti di non concorrenza conclusi nell'ambito della costituzione di ER: il primo, gravante su entrambe le società, prevedeva che queste non potessero competere direttamente o indirettamente con la JVCO nell'attività di gestione di librerie museali in Italia nel periodo di attività della JVCO e per i due anni successivi alla cessione della partecipazione nella stessa (art. 2.7(1)); il secondo, gravante su RMN, prevedeva che quest'ultima proponesse preventivamente a JVCO l'organizzazione di mostre in Italia e che, in caso di rifiuto da parte di JVCO, tale attività potesse essere svolta direttamente da RMN (art. 2.4(3)). L'efficacia di tale patto era prevista per il periodo in cui RMN avesse detenuto la propria partecipazione in ER.

IV. Mercati interessati

Ai fini del Procedimento in oggetto, codesta Autorità ha individuato due mercati rilevanti, consistenti (i) nella gestione delle librerie museali e (ii) nell'organizzazione di mostre ed eventi espositivi presso i siti museali e archeologici, entrambi con dimensione nazionale.

V. Descrizione degli impegni proposti

a. Impegni strutturali e comportamentali

Vedi infra

b. Impegni strutturali e comportamentali

Nel corso dell'indagine, RMN ha già formulato preliminari osservazioni circa il contenuto del Provvedimento, segnatamente con memoria del 9 marzo 2011 (di seguito, anche la *Memoria*), e si riserva eventualmente di approfondire le proprie considerazioni. La scrivente non può non ribadire anche in questa sede la sua convinzione di non aver posto in essere alcun comportamento avente effetto od oggetto anticoncorrenziale e, a maggior ragione, nega qualsiasi intento anticoncorrenziale con riferimento a tali comportamenti.

In ogni caso, anche in considerazione della natura di ente/istituzione pubblica di carattere culturale sottoposta alla tutela e al controllo del Ministero della cultura e della comunicazione, RMN prende atto delle censure dell'Autorità e intende da subito evitare ogni comportamento che possa in alcun modo porsi, anche potenzialmente, in contrasto con normative interne italiane in materia di diritto della concorrenza, e/o con normative europee con riferimento alla loro applicazione sul territorio italiano da parte dell'Autorità nazionale italiana.

Pertanto, ed in tale spirito, RMN ha ritenuto opportuno abbandonare gli accordi con ELECTA volti alla partecipazione alle gare per le concessioni dell'esercizio delle librerie museali in Italia tramite JVCO e, di conseguenza, ha deciso – in accordo con ELECTA – di risolvere con effetto immediato il *Framework Agreement* stipulato in data 8 settembre 2010 e la “side letter” del 9 settembre 2010. Conseguentemente, in data 14 aprile 2011, RMN ha concluso con ELECTA il *Termination agreement*, copia del quale è già stata depositata presso codesta Autorità dai procuratori di RMN nel corso dell'Audizione del 28 aprile 2011. Per effetto del *Termination Agreement*, RMN, *inter alia* ha ceduto a ELECTA la sua partecipazione la quale, al momento della cessione era del 25%. Si precisa per completezza che anche in seguito all'avvio dell'istruttoria le parti non avevano ancora stipulato alcun patto parasociale per la governance della JVCO.

In conseguenza di tale comportamento RMN non parteciperà tramite la JVCO ad alcuna delle gare, di prossima attuazione, per il rilascio di concessioni per la gestione delle librerie museali, incluse quelle definite dal Framework Agreement come “*Concession Events*”, nonché quelle definite nella side letter come “ATI Bids”.

Si richiede espressamente, ribadendo quanto affermato nel coro dell'audizione del 28 aprile 2011, che i comportamenti sopra descritti vengano considerati alla stregua di impegni comportamentali e strutturali ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 287/1990, con gli effetti dalla stessa norma previsti.

c. Eventuale periodo di validità

Gli effetti degli impegni si sono già verificati.

VI. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali ipotizzati nel Provvedimento

Come detto, RMN non ha mai inteso originare né favorire alcuna distorsione della concorrenza sui mercati rilevanti.

Si sottolinea in proposito che, nell'intenzione delle parti, l'operazione inizialmente prevista e solo parzialmente attuata attraverso il Framework Agreement – oggetto della censura dell'Autorità ma in buona fede comunicato dalle parti a Codesta Autorità oltre che all'Autorità francese per la concorrenza - costituiva lo strumento necessario per consentire l'ingresso di RMN come nuovo operatore sul mercato geografico italiano. Com'è già stato rilevato (si rimanda a quanto evidenziato nella citata memoria del 9 marzo 2011) RMN non si riteneva per i motivi già esposti pronta e/o qualificata per operare individualmente sul mercato italiano.

Si ribadisce inoltre che RMN ha inteso operare in partnership con l'unico player che ha dimostrato un interesse serio in un progetto di *business partnership*.

D'altra parte, RMN nota che le obiezioni sollevate da codesta Autorità sono strettamente legate alla struttura e alle caratteristiche del mercato italiano, mercato sul quale RMN non è operante e del quale non dispone piena conoscenza per quanto riguarda elementi quali quote dei principali operatori, struttura, legami, ecc. La scelta del partner ELECTA, lo si ripete, è stata dovuta unicamente alla condivisione di un progetto e alla stima reciproca, nella convinzione che altri operatori sul mercato nazionale avessero gli strumenti per operare una credibile concorrenza anche nell'ambito della "concorrenza per il mercato",

costituita dalla gare. Al contrario, RMN non ha inteso rafforzare alcuna posizione di mercato di operatori esistenti, bensì apportare la propria esperienza nella gestione delle librerie museali, e ritiene che, in virtù delle differenze strutturali, culturali e linguistiche tra i mercati italiano e francese, la propria posizione sul mercato francese non possa essere considerata di per sé come un elemento che possa favorire o consolidare un potere di mercato sul mercato italiano.

Considerando che le preoccupazioni manifestate nel Provvedimento erano strettamente collegate alle pattuizioni concordate da ELECTA e RMN nell'ambito della costituzione della JVCO, l'impegno sopra descritto consistente nella risoluzione degli accordi appare certamente idoneo a far venir meno i profili anticoncorrenziali ipotizzati in tale Provvedimento.

Infatti

- a) Con riferimento a eventuali effetti di rafforzamento della posizione di ELECTA sul mercato italiano, tali effetti non si sono mai realizzati e, a seguito della risoluzione mai si realizzeranno. Ciò appare evidente dato che le gare per le concessioni non si sono ancora svolte e, a seguito del Termination Agreement, Electa parteciperà a titolo individuale e senza eventualmente beneficiare di alcun possibile vantaggio dall'alleanza con RMN.
- b) Come si è visto, RMN non avrebbe avuto le capacità strutturali, linguistiche organizzative e amministrative per presentarsi individualmente alle gare e/o svolgere individualmente il servizio senza un partner italiano. Inoltre, nessun operatore di minori dimensioni si è mai proposto o dimostrato interessato come possibile partner. Non sussistendo quindi elementi concreti per poter ipotizzare un ingresso individuale o con un concorrente "minore" sul mercato italiano non è di conseguenza nemmeno possibile ipotizzare che la sia pur parziale e limitata attuazione degli accordi in oggetto abbia determinato una riduzione della concorrenza potenziale. In conseguenza della risoluzione del Framework Agreement, ogni denegata ipotesi di riduzione della concorrenza potenziale è certamente da escludere per il futuro.
- c) Non si mai è prospettata alcuna occasione per l'organizzazione di mostre in Italia, né quindi è stato mai attivato il meccanismo previsto dall'art. 2.4(3) del Framework

Agreement: pertanto non si sono mai verificati effetti di riduzione della concorrenza potenziale nemmeno su quel mercato.

Per completezza, e circa le motivazioni che avevano indotto RMN alla conclusione dei menzionati patti in favore di JVCO, si rinvia a quanto già affermato nella Memoria (in particolare paragrafi (14-16).


Considerazioni finali

In conclusione, per quanto sopra esposto gli impegni strutturali e comportamentali sopra descritti sono idonei a rispondere ad ogni preoccupazione espressa da Codesta Autorità nel Provvedimento. Si sono anche illustrati i motivi per cui si ritiene che la parziale attuazione degli accordi non abbia determinato alcun effetto di risoluzione o distorsione della concorrenza.

Si richiede pertanto l'accoglimento degli impegni presentati ai sensi e con gli effetti dell'art. 14 ter della L. n. 287/1990.

Con osservanza

Roma, 18 maggio 2011


Avv. Salvatore Lamarca